

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **222**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

Risoluzione

sulla quattordicesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario-1996 e sul documento di lavoro dei servizi della Commissione CELEX (sistema interistituzionale di documentazione automatizzata del diritto comunitario) – Relazione annua di gestione 1996

Annunziata il 24 marzo 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la quattordicesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (1996) [COM(97)0299 – C4-0312/97] (1),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2 giugno 1997 dal titolo CELEX (sistema interistituzionale di documentazione automatizzata del diritto comunitario) – relazione annua di gestione 1996 [SEC(97)1082 – C4-0313/97],

vista la sua risoluzione del 9 febbraio 1983 sulla responsabilità degli Stati membri in ordine all'applicazione e al rispetto del diritto comunitario (2),

vista la dichiarazione 19 sull'applicazione del diritto comunitario, allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea,

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di responsabilità di uno Stato membro per danni derivanti ai

(1) *G.U. C 332*, del 3 novembre 1997, pag. 1.

(2) *G.U. C 68*, del 14 marzo 1983, pag. 32.

singoli dalla violazione del diritto comunitario (3),

vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 171 del Trattato CE (96/C 242/06) del 5 giugno 1996 (4),

visto il metodo di calcolo della penalità prevista dall'articolo 171 del Trattato CE (97/C 63/02) (5),

viste le due azioni avviate dalla Commissione contro la Repubblica federale di Germania (cause C-121/97 e C-122/97) il 24 marzo 1997 (6),

visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione nonché della commissione per le petizioni (A4-0008/98),

A. considerando che le relazioni annuali della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario hanno due funzioni principali, vale a dire definire lo stato della trasposizione delle direttive da parte degli Stati membri e rendere conto del ricorso da parte della Commissione al proprio potere discrezionale di avviare procedure di infrazione,

B. considerando che, se raffrontato al numero totale di direttive in vigore, la per-

(3) Sentenze CGCE del 19 novembre 1991, cause C-6/90 e C-9/90, Francovich e Bonifaci, raccolta I-5357; del 5 marzo 1996, cause C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, raccolta I-1029; del 26 marzo 1996, causa C-392/93, British Telecommunications, raccolta I-1631; del 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, raccolta I-2553; dell'8 ottobre 1996, cause C-178/94, C-179/94, C-188/94 - C-190/94, Erich Dillenkofer, raccolta I-4845; del 10 luglio 1997, causa C-94/95, Bonifaci e Berto, raccolta I-3969; causa C-373/95, Maso e Gazzetta, raccolta I-4051; e causa C-261/95, Palmisani, raccolta I-4025.

(4) G.U. 242 del 21 agosto 1996, pag. 6.

(5) G.U. C 63 del 28 febbraio 1997, pag. 2.

(6) G.U. C 166 del 31 maggio 1997, pag. 7.

centuale media di comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione è pari nel complesso al 92,8%; che, tuttavia, occorrerebbe tener conto in primo luogo dell'effettiva applicazione delle direttive negli ordinamenti giuridici nazionali,

C. considerando che sono emersi drammatici problemi di applicazione del diritto comunitario nel quadro dello scandalo ESB,

D. considerando che la Commissione ha avviato il controllo di 1.076 nuovi casi nel 1996; che, per 819 di questi nuovi casi, sono state avviate procedure sulla base di denunce presentate da singoli,

E. considerando che il 36% di tutte le denunce ricevibili presentate al Mediatore si riferiscono a procedure ex articolo 169, il che dimostra che i cittadini stanno svolgendo un ruolo fondamentale nell'applicazione del diritto comunitario,

F. considerando che il Mediatore europeo ha condotto un'inchiesta di propria iniziativa sul trattamento riservato dalla Commissione nel quadro delle procedure di cui all'articolo 169 del Trattato CE ai denunzianti che le segnalano violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri,

G. considerando che le sentenze dei tribunali nazionali notificate dalla Commissione e concernenti il diritto al risarcimento dei singoli che subiscono un danno per la violazione degli obblighi incombenti agli Stati membri in base al diritto comunitario lasciano molto a desiderare e dovrebbero destare preoccupazione,

H. considerando che rimane elevato il numero di sentenze della Corte di giustizia che hanno accertato una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro e non sono state eseguite,

1. ricorda che la Corte di giustizia, custode della legalità degli atti, è competente in ultima istanza ad annullare ogni atto legislativo comunitario che esuli dal

quadro delle competenze delle Comunità e di conseguenza richiama l'attenzione sul rischio che comporta, per l'applicazione e l'interpretazione uniformi del diritto comunitario, qualsiasi tentativo di controllo esercitato da corti costituzionali degli Stati membri sulla validità di atti normativi comunitari;

2. accoglie con favore l'iniziativa del Mediatore europeo volta a migliorare i diritti procedurali dei singoli che denunciano alla Commissione (nel quadro delle procedure di cui all'articolo 169 del trattato CE) violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri;

3. chiede alla Commissione di fare quanto in suo potere, in particolare imponendo scadenze più rigorose agli Stati membri, affinché venga abbreviato il periodo relativamente lungo necessario al trattamento di una denuncia o di una petizione;

4. si compiace dell'intenzione della Commissione di fornire i motivi per i quali ritiene che non vi sia violazione del diritto comunitario ogni qualvolta intenda archiviare un fascicolo aperto in seguito dalla denuncia di un singolo e invita la Commissione a precisare sistematicamente i motivi che giustificano l'archiviazione in ogni singolo caso qualora intenda archiviare un fascicolo; rileva che detta intenzione rientra nello spirito della richiesta avanzata dal Parlamento nella sua risoluzione del 30 gennaio 1997 sulla precedente relazione annuale (7);

5. invita la Commissione a sviluppare ulteriormente il suo elenco di priorità nell'istruzione delle denunce e delle azioni da intentare in base all'articolo 169, tenendo conto, fra gli altri, dei seguenti criteri:

la perdita di risorse proprie a carico della Comunità,

l'impatto della violazione sul funzionamento della Comunità,

danni alla salute dell'uomo o all'ambiente,

danni economici o di altro tipo subiti da singoli o operatori economici,

vantaggi finanziari ed economici di cui lo Stato membro o gli operatori economici dello Stato membro potrebbero beneficiare per mancato rispetto del diritto comunitario,

il numero di persone colpite dalla violazione;

6. chiede a tutte le istituzioni e organi dell'Unione europea di rafforzare, per quanto possibile, la loro cooperazione con la commissione per le petizioni in vista dell'esame delle carenze nell'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri;

7. si congratula con la Commissione per i progressi conseguiti nell'applicazione dell'articolo 171, paragrafo 2, del Trattato CE e la incoraggia vivacemente ad avvalersi di tale disposizione;

8. rileva che il « metodo di calcolo » della Commissione per il pagamento di penalità periodiche si basa su un calcolo giornaliero e su un importo di base che è lo stesso per tutti gli Stati membri; riserva inoltre che questo importo di base è applicato individualmente allo Stato membro interessato moltiplicandolo per coefficienti che tengono conto della gravità dell'infrazione e della sua durata, nonché per un fattore invariabile che tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro; esorta tuttavia la Commissione a precisare motivi più dettagliati per l'importo del pagamento di penalità proposto alla Corte di giustizia in casi concreti e di far pubblicare tali motivi nella *Gazzetta ufficiale* al momento dell'avvio dell'azione;

9. sollecita la Commissione a controllare approfonditamente le decisioni dei tribunali nazionali riguardanti la responsabilità dello Stato per violazioni del diritto comunitario e a riferirne i risultati nelle prossime relazioni annuali; invita la Commissione, qualora tale controllo dia risultati

(7) G.U. C 55 del 24 febbraio 1997, pag. 47.

insoddisfacenti, a esaminare seriamente l'opportunità di presentare idonee proposte legislative;

10. chiede che la relazione annuale comprenda le seguenti nuove sezioni:

una sezione sull'applicazione dell'articolo 100 A, paragrafo 4 del Trattato CE;

una sezione più dettagliata su sospette « regole tecniche » nazionali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 83/189/CEE, modificata per ultimo dalla direttiva 94/10/CE (8) e sull'azione che la Commissione ha avviato;

una sezione sull'applicazione degli accordi internazionali di cui la Comunità è parte contraente e del diritto derivato da tali accordi;

una sezione sui casi di trasposizione nazionale delle direttive in materia di politica sociale mediante contratti collettivi al fine di esaminare l'apporto di tale metodo di trasposizione;

11. esorta la Commissione a compiere ogni passo necessario per garantire l'applicazione integrale in tutti gli Stati membri della direttiva 94/80/CEE che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;

12. constata che, in materia di libera circolazione delle persone, i problemi di applicazione del diritto comunitario risultano derivare più da una cattiva applicazione da parte delle amministrazioni degli Stati membri che da una mancata trasposizione; chiede di conseguenza alla Commissione di intervenire puntualmente presso gli Stati membri interessati;

13. ritiene che orientamenti legislativi comuni più chiari e comuni priorità in materia di consolidazione della legislazione per tutte le istituzioni siano essenziali ai fini di una migliore legislazione; invita quindi tutte le parti interessate a

rivedere o elaborare congiuntamente tali orientamenti e priorità;

14. ritiene necessario che il Parlamento, il Mediatore, la Commissione e il Consiglio intensifichino i loro sforzi comuni per informare i cittadini sui loro diritti e sulla legislazione comunitaria; ritiene che la campagna « Cittadini d'Europa » ne costituisca in primo e valido esempio;

15. ritiene che la Comunità dovrebbe riservare una maggiore priorità a una rapida e facilmente accessibile divulgazione elettronica del diritto comunitario, soprattutto via Internet; accoglie con favore la decisione del comitato di gestione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali di consentire l'accesso al diritto comunitario via Internet, comprese le informazioni sullo stato di attuazione del diritto comunitario in ogni Stato membro;

16. ribadisce la sua richiesta agli Stati membri di iscrivere obbligatoriamente lo studio del diritto comunitario nei programmi di insegnamento universitario per i futuri giuristi;

17. ribadisce il suo parere secondo il quale un cittadino informato, consapevole dei propri diritti derivanti dal diritto comunitario, rappresenta un fattore fondamentale per conseguire una piena e corretta applicazione del diritto comunitario; pertanto, accoglie con favore e sostiene vivamente iniziative come Euro-Jus;

18. sottolinea l'importanza di fornire ai cittadini un accesso diretto per posta elettronica alla Commissione nel quadro del « dialogo con il cittadino »; sottolinea che i cittadini dovrebbero avere l'opportunità di porre domande e di ottenere risposte o utili indirizzi di riferimento;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Corte di giustizia nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

JEAN-PIERRE COT
Vicepresidente

(8) G.U. L 100 del 19 aprile 1994, pag. 30.